

Condizioni speciali per l'assicurazione malattia complementare (con copertura sussidiaria dell'infortunio)

Medna

Assicurazione delle spese di medicine complementari praticate da medici

Articolo 1 - Le prestazioni

1.1 A condizione che tendano a dei fini diagnostici o terapeutici e nella misura in cui non sono prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le prestazioni garantite dalla presente categoria sono accordate in caso di ricorso dell'assicurato a dei trattamenti di medicina complementare prodigati da medici.

1.2 Previa deduzione di una franchigia di CHF 200 per anno civile, Assura SA rimborsa, a concorrenza di CHF 80 la seduta, le spese di trattamenti in ambulatorio prodigati secondo le terapie elencate all'articolo 2 e l'80% dei medicinali prescritti da medici nell'ambito delle terapie enunciate all'articolo 2, a concorrenza di un importo massimo previsto alla cifra 1.4 qui di seguito.

1.3 I medicinali prescritti nell'ambito delle terapie elencate all'articolo 2, non assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e rimborsati a titolo della presente categoria, devono essere registrati da Swissmedic.

1.4 Il totale lordo delle prestazioni assicurate a titolo dei medicinali ammonta a CHF 2'000 al massimo per anno civile.

Articolo 2 - Le terapie

2.1 I seguenti trattamenti di medicina complementare, prodigati da medici al beneficio del diploma federale e di una formazione di perfezionamento professionale riconosciuta dal Consiglio federale, conformemente alla LAMal, sono indennizzati a titolo della presente categoria:

- medicina antroposofica
- medicina cinese
- omeopatia
- terapia neurale
- fitoterapia

2.2 I seguenti trattamenti di medicina complementare, prodigati da medici al beneficio del diploma federale, a condizione che non si tratti di trattamenti o di corsi effettuati in gruppo, sono indennizzati a titolo della presente categoria:

- biorisonanza
- medicina ayurveda
- agopressione
- sofrologia
- training autogeno
- ipnosi medica

Per questi trattamenti, si deroga alla cifra 4.1.10 delle condizioni generali delle assicurazioni complementari (CGA).

Articolo 3 - Complementarietà

Nei limiti delle prestazioni definite agli articoli 1 e 2 di cui sopra, la presente categoria prende inoltre totalmente a carico l'eventuale franchigia relativa a delle prestazioni indennizzate parzialmente o totalmente da un'altra categoria assicurativa proposta da Assura SA.

Articolo 4 - Limitazione della copertura

Contrariamente a quanto previsto all'articolo 4 delle condizioni generali per l'assicurazione malattia complementare (CGA), i trattamenti di **rieducazione** e di **riabilitazione** sono coperti, così come le **malattie psichiche**, conformemente all'articolo 2.2 succitato. Gli altri casi previsti all'articolo 4 CGA non sono invece coperti, in particolare le **affezioni in corso al momento della firma della proposta d'assicurazione**, i **postumi d'infortunio verificatisi prima della firma della proposta d'assicurazione**, le **cure palliative** e l'**obesità**. Anche la **maternità** (ai sensi dell'art. 2.6 CGA e secondo i casi dell'art. 4.1.6 CGA) non è coperta.

Assura SA